

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione n. 599-37559 del 14.10.2010 di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, mediante la realizzazione di una centrale idroelettrica denominata "Savonera", in Comune di Caluso, assentita al Consorzio dei Canali del Canavese.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31.7.2001 n. 11/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 599-37559 del 14.10.2010-  
Codice univoco: TO-A-10162

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*autorizza*

il Consorzio dei Canali del Canavese, V. Martiri d'Italia, 31/a - 10014 Caluso, - P. Iva 84003730011 – alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di 547 kW, passando dagli attuali 2.794,64 kW a 3.341,64 kW, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Savonera" in Comune di Caluso, su un salto di 20,31 m e utilizzando una portata massima di 4.000 l/s nel periodo invernale e di 1.500 l/s nel periodo irriguo, per una portata media di 2.747 l/s.

La potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso, nell'ambito dell'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo dal T. Orco rilasciata con D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006, passa dagli attuali 2.794,64 kW a 3.341,64 kW, e la portata destinata agli usi di raffreddamento corrisponde a 10 l/s.

L'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso, e la sua durata sarà quella che verrà stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione dell'istruttoria di regolarizzazione della derivazione del Canale di Caluso, nel quale verranno definitivamente stabilite la portata complessiva derivabile per i diversi usi e la potenza nominale media prodotta.

L'Autorità concedente si riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, la presente autorizzazione viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:

a) il nuovo impianto idroelettrico, costituito da un'opera di derivazione dal Canale di Caluso, una condotta forzata, una centrale idroelettrica e un'opera di restituzione delle acque nel medesimo Canale, dovrà essere realizzato in conformità al progetto in data settembre 2008 e marzo 2010 a firma degli Ingg. F. Fossati e S. Colombo e del Geol. L. Marchetti e conservato agli atti dell'Amministrazione;

b) alle condizioni e verifiche contenute nella D.D. n. 59-1427626 del 04.12.2007 di esclusione del progetto dell'impianto idroelettrico in oggetto denominato "Savonera", in Comune di Caluso, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998;

c) l'impianto dovrà essere realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dei manufatti che si trovano inseriti in un contesto urbano;

d) ai sensi del DPR 11.02.1998, n. 53 l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera, purchè effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, non è soggetta ad autorizzazione e pertanto può essere effettuata previa comunicazione alla Provincia di Torino, al G.R.T.N. e all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per il territorio;

e) per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei; in particolare le aree di cantiere dovranno essere limitate al minimo indispensabile; dovranno essere minimizzati l'impatto acustico e la dispersione di polveri in fase di cantiere; all'interno del cantiere dovrà essere predisposto un sito per il lavaggio delle botti di calcestruzzo, prevedendo modalità per evitare inquinamenti delle acque e/o del suolo; le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione; dovrà essere previsto un piano di gestione dei tratti di canale eventualmente destinati a disuso;

f) dovranno essere rispettati in ogni condizione di operatività dell'impianto i limiti di legge di impatto acustico diurni e notturni in funzione delle differenti classi d'uso del territorio; dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico così come previsto dall'art. 10 della L.R. 20.10.2005 n. 52, redatta sulla base delle disposizioni contenute nella DGR 02.02.2004 n. 9-11616 recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico";

g) relativamente alle attività di cantiere, qualora le stesse dovessero comportare il superamento dei limiti acustici normativi, si rammenta l'onere di richiedere per queste ultime un'autorizzazione in deroga al superamento temporaneo dei valori limite di immissione, come previsto dall'art. 6 c. 1 lett. h della L. 447/1995 e dall'art. 9 della L.R. 52/2000;

h) eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/06; dovranno essere evitate in ogni caso contaminazioni da cemento delle acque durante la realizzazione dei lavori;

i) ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita dalla Provincia l'autorizzazione per la eventuale messa in secca del canale. (...omissis...)" Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. (...omissis...)"